

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MAGGIO 1875

quando la milizia comunale è chiamata sotto le armi per ragioni di pubblico servizio, la spesa è a carico del Governo. Dunque è inutile che venga a proporre il suo articolo.

TOCCI. L'articolo 19 parla soltanto delle armi.

MINISTRO PER L'INTERNO. L'unica spesa, a cui può dare luogo la milizia comunale, è quella della paga ai militi, quando sono in servizio di pubblica sicurezza. Ora questa paga, secondo la prescrizione contenuta nell'articolo 18, sarà a carico dello Stato, come a carico di questo saranno pure l'armamento e le pensioni, che saranno accordate ai militi che avranno riportato ferite in servizio. Io non so immaginarmi quale altra spesa potrà occorrere per la milizia comunale.

MAZZA, relatore. A me pare veramente che non si possa andar incontro all'inconveniente, che teme l'onorevole Tocci, cioè che questa legge sia in opposizione con quella del 14 giugno 1874. Infatti che cosa dice l'articolo 19?

« I comuni, cui saranno dati in consegna fucili e munizioni per la milizia comunale, ne sosterranno le spese di manutenzione. »

Dunque la spesa dei fucili e delle munizioni, che è la spesa principale, sarà a carico dello Stato. I comuni ne sosterranno la spesa di manutenzione; ma è naturale che se ricevono i fucili in consegna, li devono restituire nello stato in cui li hanno ricevuti e curarne la buona conservazione. Oltre queste spese non ce ne sono altre.

PRESIDENTE. Onorevole Tocci, insiste nella sua proposta? Non mi pare che sia il caso.

TOCCI. Io insisto, signor presidente, perchè io non domando altro che la esecuzione della legge del 14 giugno 1874 la quale si esprime chiaramente a questo riguardo; e la mia proposta non è che la conseguenza di quella promessa formale fatta in occasione di un articolo che abbiamo votato.

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Tocci mantiene la sua proposta?

TOCCI. La mantengo.

PRESIDENTE. Prego la Camera d'avvertire, come già l'onorevole ministro per l'interno ha dichiarato, in diversi articoli precedenti, che tutte le spese per l'armamento, e per la mobilitazione e per le pensioni le quali possono competere ai militi sono a carico dello Stato. Ciò non ostante l'onorevole Tocci propone il seguente articolo addizionale: « tutte le spese per la milizia comunale saranno a carico dello Stato. »

NICOTERA. Vorrei pregare l'onorevole Tocci di ritirare la sua proposta e di prendere atto delle dichiarazioni del Ministero, per non pregiudicare la questione. L'onorevole ministro dell'interno ha enu-

merato tutte le cause per le quali ai municipi potrebbe accadere di fare delle spese, ed ha detto che queste spese sono previste dalla legge e debbono andare a carico dello Stato. Supponga l'onorevole Tocci che la sua proposta venga respinta dalla Camera. In questo caso rimarrebbe un dubbio. Invece se egli si contenta di prendere atto delle dichiarazioni del ministro dell'interno, la questione è risolta favorevolmente ai municipi.

MINISTRO PER LA GUERRA. Il corpo di guardia lo paga il comune.

NICOTERA. È una spesa minima questa.

Rinnovo quindi la preghiera all'onorevole Tocci di limitarsi a prendere atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro, per non pregiudicare la questione con un voto contrario della Camera.

PRESIDENTE. L'onorevole Tocci ritira la sua proposta?

TOCCI. Non farò opposizione al desiderio di amici miei, ma non posso a meno di manifestare la sorpresa che provo nel vedere che il ministro respinge l'articolo proposto, mentre manifesta che fu sua intenzione di porre a carico dello Stato, con questa legge, le spese per la milizia comunale. A dir vero non intendo questo: si dice che si vogliono queste spese mettere a carico dello Stato e poi si fanno difficoltà a che la cosa si dica chiaramente nella legge per evitarli equivoci.

PRESIDENTE. (*Interrompendo*) Il suo concetto è già specificato in diversi articoli.

TOCCI. Del resto, dietro le esplicite dichiarazioni fatte dal ministro, io credo potere prenderne atto e ritirare perciò l'articolo, soddisfatto di aver provocato quelle dichiarazioni.

PRESIDENTE. « Art. 24. Sono abrogate le leggi 4 marzo 1848, 27 febbraio 1859 e 4 agosto 1861 riflettenti la milizia comunale o guardia nazionale, salvo le eccezioni di cui agli articoli seguenti. »

NICOTERA. Ho chiesto la parola in quest'articolo, perchè, se la Camera lo votasse come è, rimarrebbe pregiudicata la questione per l'articolo che segue, nel quale sarebbe stabilita l'eccezione per la provincia di Roma.

Io prego l'onorevole ministro di riflettere agli inconvenienti che presenta l'eccezione: o essa deve essere interpretata nel senso di condizioni eccezionali nelle quali si può trovare la provincia di Roma, ed in questo caso sarebbe un'ingiuria che voi fareste a questa provincia...

MAZZA, relatore. Domando la parola.

NICOTERA... o esso deve essere interpretato come un favore, e permettete che vi dica, si farebbe offesa alle altre grandi città d'Italia per le quali non ammettete eccezione veruna. Io prego i due mini-